



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ
email : rcic854005@istruzione.it; rcic854005@pec.istruzione.it
sito web: www.compensivoroccellaionica.edu.it
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Circ.98

**A tutto il Personale in servizio
presso l'I.C. “Coluccio Filocamo”
Al DSGA
Al sito web
Sede
Atti**

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico a seguito dell’emanazione del D.L n.172/2021

Si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che il Decreto-Legge del 26 novembre 2021 n. 172 introduce **l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a decorrere dal 15 dicembre 2021**. L’art. 4 -Ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recita quanto segue:

“Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; ...”

Pertanto, dal 15 dicembre 2021 la vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. I dirigenti scolastici saranno tenuti a verificare il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 art. 4 -Ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Giova precisare che nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico inviterà l’interessato a produrre - entro cinque giorni - la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione sopra citata, il dirigente scolastico accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale fornirà immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determinerà per il lavoratore l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Mantenendosi disponibili per ogni eventuale chiarimento, si invitano i dipendenti ad operare un'attenta lettura di quanto richiamato all'interna della suddetta comunicazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell' ex art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993